

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi** 17  
Regolamento (CE) n. 3120/93 della Commissione, dell'11 novembre 1993, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ..... 20
- ★ **Regolamento (CE) n. 3121/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, relativo al rilascio di titoli d'importazione per le conserve di determinate specie di tonno e di palamita originarie di taluni paesi terzi** ..... 23  
Regolamento (CE) n. 3122/93 della Commissione, dell'11 novembre 1993, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone ..... 24  
Regolamento (CE) n. 3123/93 della Commissione, dell'11 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 25  
Regolamento (CE) n. 3124/93 della Commissione, dell'11 novembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 27  
Regolamento (CE) n. 3125/93 della Commissione, dell'11 novembre 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala ..... 29

#### II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Consiglio

- ★ **Direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture** ..... 32

## Commissione

93/583/CEE :

- \* Decisione della Commissione, del 28 luglio 1993, che definisce l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio 39

93/584/CEE :

- \* Decisione della Commissione, del 22 ottobre 1993, che stabilisce i criteri relativi a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio per l'emissione deliberata nell'ambiente di piante geneticamente modificate ..... 42

93/585/CEE :

- \* Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1993, recante approvazione dei criteri di assegnazione, in Irlanda, di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ... 44

93/586/CEE :

- \* Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1993, recante approvazione dei criteri di assegnazione, in Danimarca, di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ... 45

## Rettifiche

- \* Rettifica del regolamento (CEE) n. 577/93 del Consiglio, dell'8 marzo 1993, recante sospensione totale o parziale dei dazi applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata originari di Malta (1993) (GU n. L 61 del 13.3.1993) 46
- \* Rettifica del regolamento (CEE) n. 2552/93 del Consiglio, del 13 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione Russa e dell'Ucraina, fatta eccezione per le importazioni dello stesso prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati (GU n. L 235 del 18.9.1993) ..... 46

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/93 DEL CONSIGLIO**

**del 25 ottobre 1993**

**che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, la fissazione di condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

considerando che tale disposizione comporta l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi motivata dalla sua nazionalità o dal fatto che egli è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

considerando che per consentire un'attuazione elastica e senza conflitti di questa disposizione occorre prevedere un regime transitorio di cabotaggio, prima di applicare il regime definitivo;

considerando che soltanto i vettori titolari della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri <sup>(4)</sup>, o i vettori abilitati ad effettuare determinati tipi di trasporti internazionali possono essere ammessi ai trasporti di cabotaggio;

considerando che detto regime transitorio dovrà comprendere l'instaurazione di un contingente progressivo di autorizzazioni comunitarie di cabotaggio;

considerando che è necessario fissare le condizioni per il rilascio e l'utilizzazione di dette autorizzazioni di cabotaggio;

considerando che occorre determinare le disposizioni dello Stato membro ospitante applicabili alle operazioni di cabotaggio;

considerando che occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sul mercato dei trasporti di cui trattasi in caso di grave perturbazione; che a tal fine si devono istituire un'opportuna procedura decisionale e la raccolta dei dati statistici necessari;

considerando che è opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del regime istituito, in particolare in materia di sanzioni da infliggere in caso di infrazioni; che le sanzioni devono essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni; che occorre prevedere la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale;

considerando che conviene che la Commissione presenti periodicamente una relazione sull'applicazione del presente regolamento;

considerando che, per adempiere gli obblighi che incombono al Consiglio, occorre fissare la data di entrata in vigore di un regime definitivo che consenta di effettuare i trasporti di cabotaggio senza restrizioni quantitative,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Qualsiasi vettore di merci su strada per conto terzi il quale sia titolare della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92 è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in un altro Stato membro, in appresso denominati, rispettivamente, « trasporti di cabotaggio » e « Stato membro ospitante », senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento.

<sup>(1)</sup> GU n. C 317 del 7. 12. 1991, pag. 10.

GU n. C 172 dell'8. 7. 1992, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 336.

<sup>(3)</sup> GU n. C 169 del 6. 7. 1992, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 1.

2. Inoltre qualsiasi vettore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato della prima direttiva<sup>(1)</sup> è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.

3. L'ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui al punto 5 dell'allegato della prima direttiva, non è soggetta ad alcuna restrizione.

4. Qualsiasi impresa abilitata ad effettuare, nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, trasporti di merci su strada per conto proprio è autorizzata ad effettuare trasporti di cabotaggio per conto proprio del tipo definito al punto 4 dell'allegato della prima direttiva.

La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente paragrafo.

#### Articolo 2

1. Ai fini della graduale instaurazione del regime definitivo di cui all'articolo 12, i trasporti di cabotaggio si effettuano, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 30 giugno 1998, nell'ambito di un contingente comunitario di cabotaggio, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3.

Le autorizzazioni di cabotaggio devono essere conformi al modello di cui all'allegato I.

Il contingente comunitario di cabotaggio comprende 30 000 autorizzazioni di cabotaggio, della durata di due mesi, esso è aumentato annualmente del 30 % a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Un'autorizzazione di cabotaggio può essere trasformata, a richiesta di uno Stato membro, da presentare entro il 1° novembre di ogni anno, in due autorizzazioni di breve durata valide un mese.

Le autorizzazioni di cabotaggio di breve durata devono essere conformi al modello di cui all'allegato II.

3. Il contingente comunitario di cabotaggio è ripartito come segue tra i vari Stati membri:

	1994	1995	1996	1997	1° gennaio 30 giugno 1998
Belgio	2 593	3 371	4 383	5 698	3 704
Danimarca	2 516	3 271	4 253	5 529	3 594
Germania	4 252	5 528	7 187	9 344	6 074
Grecia	1 146	1 490	1 937	2 519	1 638
Spagna	2 688	3 495	4 544	5 908	3 841
Francia	3 516	4 571	5 943	7 726	5 022
Irlanda	1 169	1 520	1 976	2 569	1 670
Italia	3 520	4 576	5 949	7 734	5 028
Lussemburgo	1 207	1 570	2 041	2 654	1 726
Paesi Bassi	3 662	4 761	6 190	8 047	5 231
Portogallo	1 525	1 983	2 578	3 352	2 179
Regno Unito	2 206	2 868	3 729	4 848	3 152

#### Articolo 3

1. Le autorizzazioni di cabotaggio di cui all'articolo 2 consentono al titolare di effettuare i trasporti di cabotaggio.

2. Le autorizzazioni di cabotaggio sono trasmesse dalla Commissione agli Stati membri di stabilimento e rilasciate ai vettori che ne fanno richiesta dall'autorità o dall'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento.

Esse recano il segno distintivo dello Stato membro di stabilimento.

3. L'autorizzazione di cabotaggio è rilasciata a nome del vettore. Essa non può essere da quest'ultimo trasferita a terzi. Ogni autorizzazione di cabotaggio può essere utilizzata solo per un veicolo alla volta.

Per « veicolo » si intende un veicolo a motore immatricolato nello Stato membro di stabilimento o un complesso di veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci, di cui almeno la motrice sia immatricolata nello Stato membro di stabilimento.

Il vettore non residente dispone del veicolo a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, segnatamente in virtù di un contratto di acquisto a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

In caso di noleggio il veicolo è noleggiato dal vettore nello Stato membro di stabilimento per effettuare trasporti di cabotaggio. Tuttavia, al fine di portare a termine l'operazione di cabotaggio interrotta a causa di un guasto o di un incidente, il vettore non residente può noleggiare un veicolo nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei vettori residenti.

L'autorizzazione di cabotaggio e, se del caso, il contratto di noleggio devono accompagnare il veicolo a motore.

4. L'autorizzazione di cabotaggio deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo.

<sup>(1)</sup> Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada (GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62). Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 881/92 (GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 1).

5. La data a decorrere dalla quale è valida l'autorizzazione di cabotaggio è obbligatoriamente apposta dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento sull'autorizzazione prima della sua utilizzazione.

#### Articolo 4

I trasporti effettuati in base a un'autorizzazione di cabotaggio sono iscritti in un libretto dei resoconti i cui fogli vengono rispediti insieme all'autorizzazione, entro otto giorni dalla scadenza della validità di quest'ultima, all'autorità o all'organismo competente dello Stato membro di stabilimento che ha rilasciata l'autorizzazione.

Il modello del libretto figura nell'allegato III.

#### Articolo 5

1. Alla fine di ciascun trimestre ed entro un termine di tre mesi, che può essere ridotto dalla Commissione a un mese di cui all'articolo 7, l'autorità o l'organismo competente di ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dati relativi alle operazioni di cabotaggio effettuate durante questo trimestre dai vettori residenti; questi dati sono espressi in tonnellate trasportate e in t/km.

Tale comunicazione è effettuata mediante una tabella il cui modello figura nell'allegato IV.

2. La Commissione trasmette con la massima tempestività agli Stati membri prospetti riassuntivi elaborati in base ai dati comunicatili ai sensi del paragrafo 1.

#### Articolo 6

1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori:

- a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
- b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali; se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso violare i valori tecnici certificati della prova della conformità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 86/364/CE del Consiglio<sup>(1)</sup>;
- c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi;
- d) durata della guida e del riposo;
- e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto. In questo settore, l'articolo 21, paragrafo 1,

<sup>(1)</sup> GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 48.

lettera a) della direttiva 77/388/CEE<sup>(2)</sup> si applica alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento a cui devono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono essere applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni che detto Stato membro impone ai propri cittadini, al fine di evitare qualsiasi discriminazione manifesta o dissimulata basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

4. Qualora si constati che è necessario, tenuto conto dell'esperienza pratica, modificare l'elenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica detto elenco.

#### Articolo 7

1. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei vettori residenti.

2. Ai fini del paragrafo 1 per:

— « grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica » si intende il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un'eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada;

— « zona geografica » si intende una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all'insieme dei territori di altri Stati membri.

3. Sulla base, in particolare, degli ultimi dati trimestrali di cui all'articolo 5, la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3916/93<sup>(3)</sup>, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorre o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.

<sup>(2)</sup> Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/111/CEE (GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 47).

<sup>(3)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 10.

Queste misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dal campo di applicazione del presente regolamento.

Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità.

La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.

4. Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.

Tali provvedimenti sono applicati al più tardi a decorrere dalla stessa data prevista per le misure di salvaguardia decise dalla Commissione.

5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, entro un termine di trenta giorni dalla notifica.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta, può prendere una decisione diversa.

Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validità previsti dal paragrafo 3, terzo comma.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.

Se entro il termine di cui al secondo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.

6. Se la Commissione ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

#### *Articolo 8*

1. Gli Stati membri si accordano mutua assistenza per l'applicazione del presente regolamento.

2. Fatte salve le azioni penali, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può applicare sanzioni contro il vettore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso nel suo territorio infrazioni al presente regolamento o alle normative nazionali o comunitarie in materia di trasporti. Essa applica dette sanzioni senza discriminazioni e conformemente al paragrafo 3.

3. Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono consistere segnatamente in un avvertimento o, in caso di infrazioni gravi o ripetute, in un divieto temporaneo di effettuare

trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è commessa l'infrazione.

Qualora venga presentata un'autorizzazione di cabotaggio falsificata, il documento falsificato viene immediatamente ritirato e trasmesso al più presto all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del vettore.

4. L'autorità competente dello Stato membro ospitante notifica a quella dello Stato membro di stabilimento le infrazioni constatate e le sanzioni eventualmente applicate nei confronti del vettore e può, in caso di infrazione grave o ripetuta, corredare detta notifica di una richiesta di sanzione.

In caso di infrazione grave o ripetuta, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento valuta l'opportunità di applicare una sanzione appropriata nei confronti del vettore in questione; essa deve tener conto della sanzione eventualmente applicata nello Stato membro ospitante e assicurarsi che le sanzioni adottate nei confronti del vettore siano complessivamente proporzionate all'infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo a dette sanzioni.

La sanzione adottata dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, può arrivare fino al ritiro dell'autorizzazione ad esercitare la professione di vettore di merci su strada.

L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento può altresì, in applicazione del diritto interno, deferire il vettore in questione ad un organo nazionale competente.

Essa informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate in conformità dei commi precedenti.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di un'autorizzazione di cabotaggio possa presentare un ricorso giurisdizionale contro la decisione di rifiutare o di ritirare detta autorizzazione nonché contro qualsiasi altra sanzione di carattere amministrativo adottata nei suoi confronti dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento o di quello ospitante.

#### *Articolo 10*

Gli Stati membri adottano in tempo utile e comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'esecuzione del presente regolamento.

#### *Articolo 11*

Ogni due anni e, per la prima volta, al più tardi il 30 giugno 1996, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 12*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.
2. Il regime di autorizzazione e di contingentamento comunitari dei trasporti di cabotaggio di cui all'articolo 2 cessa di essere applicabile il 1° luglio 1998.
3. A decorrere da tale data qualsiasi vettore non residente rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1 è ammesso ad effettuare, a titolo temporaneo e senza restri-

zioni quantitative, trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento.

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio, tenendo conto dell'esperienza acquisita, dell'evoluzione del mercato dei trasporti, nonché dei progressi compiuti in materia di armonizzazione nel settore dei trasporti, una proposta sulle modalità di accompagnamento del regime definitivo relative ad un idoneo sistema di osservazione dei mercati dei trasporti di cabotaggio e all'adeguamento delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ph. MAYSTADT

ALLEGATO I

(a)

(Carta pesante di colore verde — dimensioni DIN A4)

(Prima pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

(Indicazione delle date limite per il periodo di validità)

[Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (e) e (f)]

COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ  
EUROPEE

(Timbro a secco  
della Commissione  
delle Comunità  
europee)

Stato che rilascia  
l'autorizzazione —  
sigla distintiva  
del paese (1)

Denominazione  
dell'autorità o  
dell'ente competente

AUTORIZZAZIONE DI CABOTAGGIO N. ...

per il trasporto nazionale di merci su strada in uno Stato membro della Comunità economica europea effettuato da un vettore non residente (cabotaggio)

La presente autorizzazione abilita .....

.....

.....

.....

.....

.....

..... (2)

ad effettuare trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro della Comunità economica europea diverso da quello in cui è stabilito il titolare della presente autorizzazione mediante un veicolo a motore o un insieme di veicoli accoppiati, e a far circolare a vuoto tali automezzi su tutto il territorio della Comunità.

La presente autorizzazione è valida per due mesi, ossia dal .....

al .....

Rilasciata a ..... il .....

(3)

(1) Sigla distintiva del paese :  
Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).

(2) Nome, ragione sociale ed indirizzo completo del vettore.

(3) Firma e timbro dell'autorità o dell'ente competente che rilascia l'autorizzazione.



(b)

(Seconda pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (c) e (d)]

### Disposizioni generali

La presente autorizzazione permette di effettuare trasporti nazionali di merci su strada in ciascuno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il titolare dell'autorizzazione (cabotaggio).

Essa è personale e non può essere trasferita a terzi.

Essa può essere ritirata dalla competente autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata o, in caso di falsificazione dell'autorizzazione, da parte dello Stato membro in cui i trasporti di cabotaggio sono effettuati.

Essa può essere utilizzata per un solo veicolo per volta. Per veicolo si intende un veicolo immatricolato nello Stato membro di stabilimento o un insieme di veicoli accoppiati, dove almeno la motrice è immatricolata nello Stato membro di stabilimento, destinati esclusivamente al trasporto di merci.

Nel caso di un insieme di veicoli accoppiati essa deve accompagnare la motrice.

Essa si deve trovare a bordo del veicolo e deve essere accompagnata da un libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio effettuati in base ad essa.

L'autorizzazione di cabotaggio ed il libretto dei resoconti devono essere obbligatoriamente compilati prima dell'inizio dei trasporti di cabotaggio.

L'autorizzazione ed il libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio devono essere congiuntamente esibiti a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, l'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, per quanto riguarda i seguenti settori :

- a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto ;
- b) peso e dimensioni dei veicoli stradali ; i valori di peso e dimensioni possono all'occorrenza superare quelli applicabili nello Stato membro di sede del vettore, ma non possono in alcun caso superare i valori tecnici figuranti nel certificato di conformità ;
- c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi ;
- d) durata della guida e del riposo ;
- e) IVA sui servizi di trasporto.

Le norme tecniche cui debbono soddisfare i veicoli utilizzati per effettuare operazioni di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

La presente autorizzazione dev'essere restituita all'autorità o all'ente competente che l'hanno rilasciata, entro otto giorni dalla data di scadenza.

(c) e (d)

(Terza, quarta e quinta pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo figurante a pagina (b)]

(e) e (f)

(Sesta, settima e ottava pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo figurante a pagina (a)]

---

ALLEGATO II

(a)

(Carta pesante di colore rosa — dimensioni DIN A4)

(Prima pagina dell'autorizzazione di cabotaggio di breve durata)

(Indicazione delle date limite per il periodo di validità)

[Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (e) e (f)]

COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ  
EUROPEE

(Timbro a secco  
della Commissione  
delle Comunità  
europee)

Stato che rilascia  
l'autorizzazione —  
sigla distintiva  
del paese (1)

Denominazione  
dell'autorità o  
dell'ente competente

AUTORIZZAZIONE DI CABOTAGGIO N. ...

per il trasporto nazionale di merci su strada in uno Stato membro della Comunità economica europea effettuato da un vettore non residente (cabotaggio)

La presente autorizzazione abilita .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... (2)

ad effettuare trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro della Comunità economica europea diverso da quello in cui è stabilito il titolare della presente autorizzazione mediante un veicolo a motore o un insieme di veicoli accoppiati, e a far circolare a vuoto tali automezzi su tutto il territorio della Comunità.

La presente autorizzazione è valida per un mese, ossia dal .....  
al .....

Rilasciata a ..... il .....

(3)

(1) Sigla distintiva del paese :  
Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (I), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).

(2) Nome, ragione sociale ed indirizzo completo del vettore.

(3) Firma e timbro dell'autorità o dell'ente competente che rilascia l'autorizzazione.

(b)

(Seconda pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (c) e (d)]

### Disposizioni generali

La presente autorizzazione permette di effettuare trasporti nazionali di merci su strada in ciascuno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il titolare dell'autorizzazione (cabotaggio).

Essa è personale e non può essere trasferita a terzi.

Essa può essere ritirata dalla competente autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata o, in caso di falsificazione dell'autorizzazione, da parte dello Stato membro in cui i trasporti di cabotaggio sono effettuati.

Essa può essere utilizzata per un solo veicolo per volta. Per veicolo s'intende un veicolo immatricolato nello Stato membro di stabilimento o un insieme di veicoli accoppiati, dove almeno la motrice è immatricolata nello Stato membro di stabilimento, destinati esclusivamente al trasporto di merci.

Nel caso di un insieme di veicoli accoppiati essa deve accompagnare la motrice.

Essa si deve trovare a bordo del veicolo e deve essere accompagnata da un libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio effettuati in base ad essa.

L'autorizzazione di cabotaggio ed il libretto dei resoconti devono essere obbligatoriamente compilati prima dell'inizio dei trasporti di cabotaggio.

L'autorizzazione ed il libretto dei resoconti nazionali dei trasporti nazionali di cabotaggio devono essere congiuntamente esibiti a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, l'esecuzione dei trasporti è soggetta alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, per quanto riguarda i seguenti settori :

- a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto ;
- b) peso e dimensioni dei veicoli stradali ; i valori di peso e dimensioni possono all'occorrenza superare quelli applicabili nello Stato membro di sede del vettore, ma non possono in alcun caso superare i valori tecnici figuranti nel certificato di conformità ;
- c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi ;
- d) durata della guida e del riposo ;
- e) IVA sui servizi di trasporto.

Le norme tecniche cui debbono soddisfare i veicoli utilizzati per effettuare operazioni di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

La presente autorizzazione dev'essere restituita all'autorità o all'ente competente che l'hanno rilasciata, entro otto giorni dalla data di scadenza.

(c) e (d)

(Terza, quarta e quinta pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo figurante a pagina (b)]

(e) e (f)

(Sesta, settima e ottava pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo figurante a pagina (a)]

*ALLEGATO III*

(a)

(Dimensioni DIN A4)

(Prima pagina di copertina del libretto dei resoconti)

(Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il libretto. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura a tergo della pagina)

Stato che rilascia il libretto

Denominazione dell'autorità o  
dell'ente competenteSigla distintiva del paese <sup>(1)</sup>

Libretto n. ...

LIBRETTO DEI RESOCONTI DEI TRASPORTI NAZIONALI DI CABOTAGGIO EFFETTUATI IN  
BASE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CABOTAGGIO

n. ...

Il presente libretto è valido fino al ..... <sup>(2)</sup>

Rilasciato a .....,

il .....

<sup>(3)</sup><sup>(1)</sup> Sigla distintiva del paese :

Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).

<sup>(2)</sup> La durata di validità non può superare quella dell'autorizzazione di cabotaggio.<sup>(3)</sup> Timbro dell'autorità o dell'ente competente che rilasciano il libretto.

(b)

(Retro della prima pagina di copertina del libretto dei resoconti)

1. (Traduzione nelle altre lingue ufficiali delle Comunità del testo che figura al recto della pagina).
2. (Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il libretto).

#### **Disposizioni generali**

1. Il presente libretto contiene 25 fogli staccabili, numerati da 1 a 25, sui quali dovranno essere indicate, al momento del relativo carico sui veicoli, tutte le merci, trasportate in base all'autorizzazione di cabotaggio alla quale si riferiscono. Ogni libretto reca un numero, riportato su ciascun foglio.
2. Il vettore è responsabile della regolare tenuta dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio.
3. Il libretto deve accompagnare l'autorizzazione di cabotaggio alla quale esso si riferisce e trovarsi a bordo del veicolo i cui spostamenti a pieno carico oppure a vuoto sono effettuati in base alla suddetta autorizzazione. Esso deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo.
4. I resoconti devono essere utilizzati nell'ordine della loro numerazione e le annotazioni devono rispettare l'ordine cronologico secondo cui si sono svolti i successivi carichi effettuati.
5. Ogni rubrica del resoconto deve essere compilata in modo preciso e ben leggibile, a caratteri stampatello indelebili.
6. I resoconti utilizzati devono essere trasmessi all'autorità o all'ente competente dello Stato membro che ha rilasciato il presente libretto nel termine massimo di otto giorni a decorrere dalla fine del mese cui si riferiscono le rilevazioni. Qualora un trasporto sia effettuato fra due periodi di rilevamento, il periodo nel quale il resoconto dovrà essere compreso verrà determinato dalla data in cui si effettua il carico (ad esempio: il trasporto di una merce caricata a fine gennaio e scaricata all'inizio di febbraio dev'essere compreso nei resoconti del mese di gennaio).

(c)

(Recto della pagina intercalare precedente i 25 fogli staccabili)

(Testo compilato nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il libretto)

**Note esplicative**

Le indicazioni che devono essere riportate sui fogli seguenti riguardano tutte le merci trasportate in base all'autorizzazione di cabotaggio alla quale si riferisce il presente libretto.

Si deve riempire una riga per ciascun lotto di merci caricate.

Colonna 2 : indicare, eventualmente, l'informazione richiesta dallo Stato membro che rilascia il libretto.

Colonna 3 : indicare il giorno (01, 02, ... 31) del mese, che figura all'inizio del foglio, durante il quale è avvenuta la partenza col carico.

Colonne 4 e 5 : indicare il nome della località, se necessario quello del dipartimento, della provincia, del Land, ecc. che consenta di situarla.

Colonna 6 : adoperare le seguenti sigle distintive dei paesi :

— Belgio :	B
— Danimarca :	DK
— Germania :	D
— Grecia :	GR
— Francia :	F
— Irlanda :	IRL
— Spagna :	E
— Italia :	I
— Lussemburgo :	L
— Paesi Bassi :	NL
— Regno Unito :	GB
— Portogallo :	P

Colonna 7 : indicare la distanza percorsa tra il luogo di carico e il luogo di scarico del lotto di merci.

Colonna 8 : indicare il peso del lotto di merci espresso in tonnellate con un decimale (ad esempio 10,0 t), negli stessi termini utilizzati per la dichiarazione doganale; il peso delle casse mobili e delle palette non deve essere preso in considerazione.

Colonna 9 : indicare con la massima esattezza possibile la natura delle merci comprese nel lotto.

Colonna 10 : colonna riservata all'amministrazione.





## ALLEGATO IV

PRESTAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE DURANTE IL ..... (TRIMESTRE) .....  
(ANNO) IN BASE ALLE AUTORIZZAZIONI DI CABOTAGGIO RILASCIATE DA .....  
(SIGLA DISTINTIVA DEL PAESE)

Stado membro di carico e scarico	Numero di	
	tonnellate trasportate	t/km (in migliaia)
D		
F		
I		
NL		
B		
L		
GB		
IRL		
DK		
GR		
E		
P		
Totale cabotaggio :		

## REGOLAMENTO (CE) N. 3119/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1993

che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che, per le campagne 1989/1990 - 1991/1992, i mandarini, le clementine e i mandarini satsuma hanno beneficiato di un regime di sostegno alla trasformazione, il quale non è stato mantenuto per la campagna 1992/1993; che, se si raffronta la situazione del primo periodo alla situazione del secondo, si constata che occorre rimettere in vigore per i tre prodotti citati e mantenere per le arance un regime di incoraggiamento alla trasformazione;

considerando che il settore delle arance e quello dei mandarini restano infatti caratterizzati da gravi difficoltà di smercio, dovute in parte alle caratteristiche varietali di detti prodotti e in parte a una produzione eccessiva; che la produzione di clementine si è notevolmente sviluppata negli ultimi anni, tanto da provocare eccedenze anche in questo settore; che infine si riscontra una situazione eccedentaria anche per i mandarini satsuma, che sul mercato dei prodotti freschi subiscono la concorrenza sempre più forte delle clementine;

considerando che un regime di sostegno alla trasformazione deve favorire la trasformazione degli agrumi summenzionati in succhi o i segmenti nel quadro di contratti conclusi fra i trasformatori e i produttori, che garantiscano a questi ultimi la corresponsione di un prezzo minimo ed alle industrie trasformatrici un approvvigionamento regolare;

considerando che, per incitare i produttori ad avviare i loro prodotti alla trasformazione anziché farli ritirare dal mercato, è opportuno che il prezzo minimo alla trasformazione venga fissato al livello del prezzo di ritiro più elevato che viene praticato nei periodi in cui i ritiri sono più ingenti;

considerando che, per evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno che le compensazioni finanziarie concesse per la trasformazione dei mandarini e delle clementine siano fissate a un livello tale che, per ciascuno dei due prodotti, il divario tra il prezzo minimo e la

compensazione finanziaria, cioè « l'onere per l'industria », sia identico a quello esistente per l'acquisto delle arance, tenuto conto del diverso rendimento in succo;

considerando che la produzione dei mandarini satsuma è caratterizzata da deficienze strutturali sul piano della commercializzazione, le quali si traducono in una grande dispersione dell'offerta; che occorre pertanto prevedere la concessione di un aiuto specifico alle organizzazioni di agrumicoltori che firmano contratti con i trasformatori, nonché il versamento a questi ultimi di una compensazione finanziaria; che la progettata ripartizione delle somme tra l'aiuto e la compensazione finanziaria è giustificata dalla necessità di concentrare lo sforzo finanziario principalmente a livello dell'offerta; che per permettere al settore di adattarsi a tale disposizione è necessario un periodo transitorio, nel corso del quale sarà concesso un aiuto alla trasformazione dei mandarini satsuma anche ai produttori di agrumi non appartenenti ad organizzazioni di agrumicoltori;

considerando che, per garantire l'efficacia dei limiti istituiti nel settore agrumario dal regolamento (CEE) n. 1035/72 <sup>(4)</sup>, è necessario, in sede di determinazione di detti limiti, tener conto dei quantitativi consegnati alla trasformazione nell'ambito del presente regolamento;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2601/69 <sup>(5)</sup> e (CEE) n. 1123/89 <sup>(6)</sup> devono essere abrogati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

## Arance, mandarini, clementine

## Articolo 1

È istituito un regime di compensazioni finanziarie per la trasformazione in succo dei mandarini, delle clementine e delle arance raccolti nella Comunità.

## Articolo 2

Il regime di cui all'articolo 1 è fondato sulla conclusione di contratti fra i produttori e i trasformatori.

Tali contratti devono precisare i quantitativi su cui vertono, lo scaglionamento delle consegne ai trasformatori ed il prezzo da pagare ai produttori.

<sup>(1)</sup> GU n. C 259 del 23. 9. 1993, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 29 ottobre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere reso il 20 ottobre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

<sup>(6)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 25.

Non appena conclusi, i contratti vengono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, che procedono al controllo qualitativo e quantitativo delle consegne ai trasformatori.

#### Articolo 3

La compensazione finanziaria è concessa al trasformatore per i quantitativi consegnati dal produttore in base ai contratti di cui all'articolo 2 e sempreché il trasformatore abbia versato al produttore, per la materia prima, un prezzo non inferiore al prezzo minimo che è pari per ciascuno dei prodotti in questione all'importo del prezzo di ritiro più elevato praticato nei periodi in cui si registrano i ritiri più cospicui. L'importo del prezzo minimo è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

#### Articolo 4

1. Per le arance, la compensazione finanziaria non può eccedere la differenza tra il prezzo minimo di cui all'articolo 3 ed i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori.
2. Per i mandarini e le clementine, la compensazione finanziaria viene fissata a un livello tale che, per ciascuno di detti prodotti, l'onere per l'industria sia equivalente all'onere per l'industria calcolato per le arance, tenuto conto del diverso rendimento in succo.
3. La compensazione finanziaria viene versata dal trasformatore, dietro sua domanda, non appena le autorità di controllo dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione abbiano constatato che i prodotti oggetto di contratto sono stati effettivamente trasformati.
4. L'importo della compensazione finanziaria viene fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

### TITOLO II

#### Mandarini satsuma

#### Articolo 5

1. È istituito un regime di aiuti per i mandarini satsuma raccolti nella Comunità e trasformati in segmenti. Detto regime comporta l'assegnazione:
  - di un aiuto alle organizzazioni di produttori di agrumi riconosciute ai sensi dell'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72;
  - di una compensazione finanziaria ai trasformatori in segmenti.
2. Tuttavia, per la campagna 1993/1994, gli agrumicoltori non associati, di cui all'articolo 19 quater del regolamento (CEE) n. 1035/72, possono ottenere un aiuto pari

ai due terzi dell'importo dell'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori, purché siano osservate tutte le altre disposizioni applicabili in materia.

#### Articolo 6

Il regime di cui all'articolo 5 è fondato sulla conclusione di contratti tra i produttori o le organizzazioni di produttori di agrumi e i trasformatori, alle condizioni di cui all'articolo 2.

#### Articolo 7

Per la concessione della compensazione finanziaria e la fissazione del prezzo minimo valgono le disposizioni dell'articolo 3.

#### Articolo 8

1. L'importo dell'aiuto non può eccedere il 75 % della media delle compensazioni finanziarie concesse ai trasformatori di mandarini satsuma durante le campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992.
2. L'aiuto viene versato alle organizzazioni di produttori di agrumi di cui all'articolo 5, su loro domanda, non appena le autorità di controllo dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione abbiano constatato che i mandarini satsuma oggetto di contratto sono stati effettivamente consegnati all'industria trasformatrice.
3. La compensazione finanziaria non può eccedere il 25 % della media delle compensazioni finanziarie concesse ai trasformatori di mandarini satsuma durante la campagna 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992.
4. La compensazione finanziaria viene versata al trasformatore, dietro sua domanda, non appena le autorità di controllo dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione abbiano constatato che i mandarini satsuma oggetto di contratto sono stati effettivamente trasformati in segmenti.
5. L'importo della compensazione finanziaria e quello dell'aiuto sono fissati per un periodo di tre campagne. Al termine di questo periodo, la Commissione, dopo aver esaminato la situazione del settore e tenendo conto di quest'ultima, segnatamente per quanto riguarda la concentrazione dell'offerta, può fissare importi validi per le campagne successive, secondo la procedura descritta all'articolo 10.

### TITOLO III

#### Disposizioni generali

#### Articolo 9

1. Per valutare se ed in quale misura il limite fissato per le arance in applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 sia stato superato, i quantitativi

di arance consegnati alla trasformazione in base al presente regolamento vengono aggiunti ai quantitativi consegnati all'intervento. A tal fine, detto limite viene maggiorato di un quantitativo pari alla media dei quantitativi di arance per i quali è stata versata una compensazione finanziaria durante il quinquennio 1984/1985 - 1988/1989.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 bis, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i quantitativi di mandarini e di clementine consegnati alla trasformazione in base al presente regolamento sono assimilati:

- per la fissazione dei limiti d'intervento, a una produzione destinata al consumo allo stato fresco;
- per la constatazione di un eventuale supero dei limiti d'intervento, a un quantitativo che beneficia di una misura d'intervento.

3. Per valutare se ed in quale misura il limite fissato per i mandarini satsuma in applicazione dell'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 sia stato superato, i quantitativi di satsuma consegnati alla trasformazione in base al presente regolamento vengono aggiunti ai quantitativi consegnati all'intervento. A tal fine, detto limite viene maggiorato di un quantitativo pari alla media dei quantitativi di satsuma per i quali è stata versata una compensazione finanziaria durante il triennio 1989/1990 - 1991/1992.

#### *Articolo 10*

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti la fissazione dei prezzi minimi, delle compensazioni finanziarie e dell'aiuto alle

organizzazioni di produttori, vengono stabilite secondo la procedura descritta all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

#### *Articolo 11*

Le misure previste dal presente regolamento sono considerate come interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(1)</sup>. Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

#### *Articolo 12*

Entro la fine della campagna 1995/1996, la Commissione presenterà, se necessario, un rapporto al Consiglio sull'applicazione del presente regime, corredato, se del caso, di proposte appropriate.

#### *Articolo 13*

I regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 1123/89 sono abrogati.

#### *Articolo 14*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

W. CLAES

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3120/93 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 novembre 1993

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(11)</sup>,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(12)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(13)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(14)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti l'8 e 9 novembre 1993 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

(4) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

(6) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

(7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

(8) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

(9) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

(10) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

(11) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

(12) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

(13) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

(14) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva <sup>(1)</sup>

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 <sup>(2)</sup>
1509 10 90	79,00 <sup>(2)</sup>
1509 90 00	92,00 <sup>(2)</sup>
1510 00 10	77,00 <sup>(2)</sup>
1510 00 90	122,00 <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(4)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva <sup>(1)</sup>

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

<sup>(1)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.



**REGOLAMENTO (CE) N. 3121/93 DELLA COMMISSIONE**

del 10 novembre 1993

**relativo al rilascio di titoli d'importazione per le conserve di determinate specie di tonno e di palamita originarie di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 per quanto concerne il regime comunitario d'importazione di conserve di determinate specie di tonno, di palamita e di sardine originarie di taluni paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2978/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3900/92 attribuisce ai nuovi importatori 15 554 t, su un quantitativo globale di 103 693 t; che l'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso regolamento prevede, nei casi in cui i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione superano le quantità disponibili, che la Commissione stabilisca una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che, per i nuovi importatori, i quantitativi richiesti il 5 novembre 1993 superano i quantitativi disponibili; che è pertanto necessario stabilire in quale misura possano essere rilasciati i titoli d'importazione;

considerando che i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione hanno raggiunto un volume di

15 554 t; che occorre pertanto sospendere il rilascio di tali titoli ai nuovi importatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92 il 5 novembre 1993 e trasmessi alla Commissione l'8 novembre 1993 per le conserve di tonno del genere *Thunnus*, di tonnetti striati (*Euthynnus pelamis*) e di altre specie del genere *Euthynnus* di cui ai codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 e ex 1604 20 70, originarie dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sono rilasciati limitatamente al 3,23 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti di cui al primo comma, il rilascio dei titoli d'importazione è sospeso per le domande presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92 e depositate a decorrere dall'8 novembre 1993.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU n. L 268 del 29. 10. 1993, pag. 24.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3122/93 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 novembre 1993

**che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione <sup>(1)</sup>,  
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,  
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/93 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3085/93 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 64,297 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 35.

<sup>(5)</sup> GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3123/93 DELLA COMMISSIONE****dell'11 novembre 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 10

novembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	83,63 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	83,63 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 00	36,78 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
1001 90 91	78,48
1001 90 99	78,48 <sup>(2)</sup>
1002 00 00	112,66 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	119,26
1003 00 20	119,26
1003 00 80	119,26 <sup>(2)</sup>
1004 00 00	90,74
1005 10 90	83,63 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	83,63 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	99,31 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	25,19 <sup>(2)</sup>
1008 20 00	25,45 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	23,99 <sup>(7)</sup>
1008 90 10	<sup>(7)</sup>
1008 90 90	23,99
1101 00 00	147,40 <sup>(2)</sup>
1102 10 00	195,25
1103 11 30	90,76
1103 11 50	90,76
1103 11 90	170,39
1107 10 11	150,57
1107 10 19	115,26
1107 10 91	223,16 <sup>(10)</sup>
1107 10 99	169,50 <sup>(2)</sup>
1107 20 00	195,73 <sup>(10)</sup>

(<sup>1</sup>) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(<sup>3</sup>) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(<sup>4</sup>) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(<sup>5</sup>) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>6</sup>) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(<sup>7</sup>) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(<sup>8</sup>) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(<sup>9</sup>) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(<sup>10</sup>) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3124/93 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 novembre 1993**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le**  
**farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 10 novembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	15,21	16,31	12,49
1001 90 99	0	15,21	16,31	12,49
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	21,29	22,83	17,50
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	27,07	29,03	22,23	22,23
1107 10 19	0	20,23	21,69	16,61	16,61
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CE) N. 3125/93 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 novembre 1993

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio<sup>(4)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(6)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(6)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1993.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

---



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1005 90 00 000	03	25,00
0712 90 19 000	—	—		04	15,00
1001 10 00 200	—	—		02	0
1001 10 00 400	—	—	1007 00 90 000	—	—
1001 90 91 000	05	52,00	1008 20 00 000	—	—
	02	0	1101 00 00 100	01	73,00
1001 90 99 000	03	42,00	1101 00 00 130	01	68,00
	02	15,00	1101 00 00 150	01	63,00
1002 00 00 000	03	25,00	1101 00 00 170	01	58,00
	02	15,00	1101 00 00 180	01	55,00
1003 00 10 000	05	63,00	1101 00 00 190	—	—
	02	0	1101 00 00 900	—	—
1003 00 20 000	03	58,00	1102 10 00 500	01	73,00
	02	15,00	1102 10 00 700	—	—
1003 00 80 000	03	58,00	1102 10 00 900	—	—
	02	15,00	1103 11 30 200	01	— <sup>(3)</sup>
1004 00 00 200	05	52,00	1103 11 30 900	—	—
	02	0	1103 11 50 200	01	— <sup>(3)</sup>
1004 00 00 400	—	—	1103 11 50 400	—	—
1005 10 90 000	—	—	1103 11 50 900	—	—
			1103 11 90 200	01	— <sup>(3)</sup>
			1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 04 le zone I, III b), VIII a), Cuba e Ungheria,
- 05 Algeria e Marocco.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA 93/89/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 1993

**relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 99,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza tra le imprese di trasporto degli Stati membri richiede nel contempo l'armonizzazione dei sistemi di prelievo e l'istituzione di equi meccanismi di imputazione ai trasportatori dei costi delle infrastrutture;

considerando che tali obiettivi possono essere conseguiti solo a tappe;

considerando che un certo grado d'armonizzazione in materia di accise sui carburanti è stato realizzato con l'adozione della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali <sup>(4)</sup>, e della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali <sup>(5)</sup>;

considerando che nell'attuale situazione occorre limitare l'adeguamento dei sistemi nazionali di prelievo sugli autoveicoli commerciali di tonnellaggio superiore a una determinata soglia;

considerando che, a tale scopo, è opportuno fissare aliquote minime per le tasse sugli autoveicoli che sono attualmente applicate negli Stati membri o che potrebbero eventualmente sostituirle;

considerando che alcuni Stati membri dovranno considerevolmente aumentare il livello delle tasse attualmente applicate agli autoveicoli; che per permettere un graduale adeguamento si deve prevedere un periodo transitorio durante il quale tali Stati membri potranno applicare aliquote ridotte;

considerando che alcuni trasporti nazionali locali, che non hanno grande incidenza sul mercato dei trasporti della Comunità, sono attualmente assoggettati ad aliquote ridotte delle tasse sugli autoveicoli; che, ai fini d'una transizione armoniosa, si devono autorizzare gli Stati membri a concedere deroghe temporanee alle aliquote minime;

considerando che occorre autorizzare gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte o esenzioni per autoveicoli il cui utilizzo non sia tale da avere ripercussioni sul mercato dei trasporti della Comunità;

considerando che, per tener conto di talune situazioni particolari, occorre prevedere una procedura in forza della quale gli Stati membri possono essere autorizzati a mantenere esoneri o riduzioni supplementari;

considerando che le distorsioni di concorrenza esistenti non possono essere eliminate solo mediante l'armonizzazione delle tasse o delle accise, ma che, in attesa di forme

<sup>(1)</sup> GU n. C 79 del 26. 3. 1988, pag. 8.

GU n. C 75 del 20. 3. 1991, pag. 1.

GU n. C 311 del 27. 11. 1992, pag. 63.

<sup>(2)</sup> GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 51.

GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 324.

GU n. C 21 del 25. 1. 1993, pag. 522.

<sup>(3)</sup> GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 32.

GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 21.

GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 74.

<sup>(4)</sup> GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19.

di prelievo tecnicamente ed economicamente più idonee, esse possono essere limitate prevedendo la possibilità di mantenere o introdurre pedaggi nonché di introdurre diritti di utenza per l'uso delle autostrade e, a certe condizioni, di altre strade;

considerando che è necessario che i pedaggi e i diritti di utenza non siano discriminatori, non comportino eccessive formalità, non creino ostacoli alle frontiere interne; che le aliquote dei diritti d'utenza devono essere fissate in funzione della durata dell'uso della rete stradale utilizzata;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme dei diritti di utenza e dei pedaggi, è opportuno stabilire talune modalità di applicazione, quali le caratteristiche delle infrastrutture alle quali tali diritti d'utenza e pedaggi sono applicabili, l'aliquota massima dei diritti d'utenza e le disposizioni generali da osservare;

considerando che, in quest'ambito, due o più Stati membri possono cooperare ai fini dell'introduzione di un sistema comune di diritti d'utenza, fatta salva l'osservanza di talune condizioni supplementari; che un tale sistema può tener conto della situazione geografica e economica particolare dei trasportatori di alcuni Stati membri, resa più difficile, in certi casi, dalla situazione politica instabile di alcuni paesi terzi;

considerando che bisognerebbe prevedere un calendario rigoroso per il riesame delle disposizioni della presente direttiva e, se necessario, per il loro adattamento in vista del passaggio ad un sistema di prelievi a carattere maggiormente territoriale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Disposizioni generali

#### Articolo 1

Gli Stati membri procedono, se necessario, a adeguare i rispettivi sistemi di tasse sugli autoveicoli nonché di pedaggi e di diritti d'utenza, secondo le disposizioni della presente direttiva.

La presente direttiva non si applica agli autoveicoli che effettuano trasporti esclusivamente nei territori non europei degli Stati membri.

Inoltre essa non si applica agli autoveicoli immatricolati nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, nelle Azzorre e a Madera e che effettuano trasporti esclusivamente in questi territori o tra questi e il territorio continentale rispettivamente della Spagna o del Portogallo.

#### Articolo 2

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

— « autostrada », una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica che non serve le proprietà finitime, e che:

i) è dotata, salvo in punti determinati o a titolo temporaneo, di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate mediante una striscia di terra non destinata alla circolazione oppure, in via eccezionale, mediante altri mezzi;

ii) non presenta intersezioni a raso con alcun'altra stradale, linea ferroviaria o sede tranviaria, o camminate per la circolazione pedonale;

iii) è espressamente segnalata come autostrada;

— « pedaggio », il pagamento di una somma determinata per l'esecuzione, da parte di un autoveicolo, di un tragitto situato fra due punti di una delle infrastrutture di cui all'articolo 7, lettera d) basata sulla distanza percorsa e sulla categoria dell'autoveicolo;

— « diritti di utenza », il pagamento di una somma determinata che dà il diritto all'utilizzazione da parte di un autoveicolo, per una durata determinata, delle infrastrutture di cui all'articolo 7, lettera d);

— « autoveicolo », un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada e che abbiano un peso totale a pieno carico autorizzato pari o superiore a 12 t.

### Tasse sugli autoveicoli

#### Articolo 3

1. Le tasse sugli autoveicoli di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

— Belgio: *taxe de circulation sur les véhicules automobiles/verkeersbelasting op de autovoertuigen*

— Danimarca: *vægtafgift af motorkøretøjer m.v.*

— Germania: *Kraftfahrzeugsteuer*

— Grecia: *Τέλη κυκλοφορίας*

— Spagna:

a) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

b) impuesto sobre actividades económicas, unicamente per quanto riguarda l'importo dei prelievi riscossi per gli autoveicoli

— Francia:

a) *taxe spéciale sur certains véhicules routiers*

b) *taxe différentielle sur les véhicules à moteur*

— Irlanda: *vehicle excise duties*

— Italia:

a) *tassa automobilistica*

b) *addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica*

— Lussemburgo: *taxe sur les véhicules automoteurs*

— Paesi Bassi: *motorrijtuigenbelasting*

— Portogallo :

- a) imposto de camionagem
- b) imposto de circulação

— Regno Unito : vehicle excise duty

2. Lo Stato membro che sostituisca una delle tasse di cui al paragrafo 1 con un'altra analoga ne informa la Commissione, la quale procede ai necessari adattamenti.

#### Articolo 4

Le procedure di riscossione e recupero delle tasse menzionate all'articolo 3 sono stabilite da ciascuno Stato membro.

#### Articolo 5

Per quanto riguarda gli autoveicoli immatricolati negli Stati membri, le tasse di cui all'articolo 3 sono riscosse unicamente dallo Stato membro d'immatricolazione.

#### Articolo 6

1. Qualunque sia la struttura delle tasse di cui all'articolo 3, gli Stati membri stabiliscono le relative aliquote in modo che, per ogni categoria o sottocategoria di autoveicoli di cui all'allegato, esse non siano inferiori all'aliquota minima stabilita nell'allegato medesimo.

2. La Francia, la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna sono autorizzati ad applicare fino al 31 dicembre 1997 aliquote ridotte pari almeno al 50 % delle aliquote minime stabilite nell'allegato.

3. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte o esenzioni :

— per gli autoveicoli del Ministero della Difesa, della protezione civile, dei servizi di lotta antincendio e degli altri servizi di pronto intervento, delle forze dell'ordine, nonché per gli autoveicoli adibiti alla manutenzione stradale,

— per gli autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica via dello Stato membro d'immatricolazione e che sono utilizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale non è il trasporto di merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non comportino distorsioni di concorrenza e fatto salvo l'accordo della Commissione.

4. Fatto salvo il riesame previsto all'articolo 12, gli Stati membri possono applicare fino al 1° luglio 1998 deroghe speciali per gli autoveicoli aventi al massimo tre assi che sono esclusivamente adibiti ai trasporti nazionali locali.

L'applicazione delle deroghe è soggetta a regolare valutazione della Commissione, che ne riferisce al Consiglio su base annuale.

5. a) Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a mantenere esoneri o riduzioni supple-

mentari delle tasse sugli autoveicoli per motivi inerenti a specifiche politiche di natura socioeconomica o connessi alle infrastrutture dello Stato medesimo. Tali esoneri o riduzioni possono riguardare unicamente autoveicoli immatricolati nello Stato membro in questione che effettuano trasporti esclusivamente all'interno di una parte ben delimitata del suo territorio.

b) Qualunque Stato membro che desideri mantenere un siffatto esonero o una siffatta riduzione ne informa la Commissione comunicandole inoltre tutte le informazioni pertinenti. La Commissione informa gli altri Stati membri dell'esonero o della riduzione proposti entro il termine di un mese.

Si considera che il Consiglio abbia autorizzato il mantenimento dell'esonero o della riduzione proposti se, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data alla quale gli altri Stati membri sono stati informati conformemente al precedente comma, né la Commissione né alcuno Stato membro hanno chiesto che la questione venga esaminata dal Consiglio.

6. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo nonché dell'articolo 6 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri<sup>(1)</sup>, gli Stati membri non possono accordare alcuna esenzione o riduzione delle tasse di cui all'articolo 3 che abbia per effetto di rendere l'importo della tassa inferiore alle aliquote minime previste nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

7. Le aliquote minime di cui al paragrafo 1 restano immutate fino al 31 dicembre 1997. A decorrere da questa data il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal trattato adatta, se necessario, le suddette aliquote minime.

### Pedaggi e diritti d'utenza

#### Articolo 7

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre pedaggi e/o introdurre diritti d'utenza alle seguenti condizioni :

a) i pedaggi e i diritti d'utenza non sono simultaneamente riscossi per l'uso di uno stesso tratto stradale.

Tuttavia, gli Stati membri possono parimenti applicare pedaggi, su reti in cui sono riscossi diritti d'utenza, per l'utilizzazione di ponti, tunnel e valichi di montagna ;

b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e) e dell'articolo 9, essi sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, a causa della nazionalità del trasportatore oppure dell'origine o della destinazione del trasporto ;

<sup>(1)</sup> GU n. L 368 del 17. 12. 1992, pag. 38.

c) i pedaggi e i diritti d'utenza sono applicati, riscossi e il loro pagamento è controllato in modo da intralciare il meno possibile la fluidità del traffico, evitando controlli o verifiche obbligatori alle frontiere interne della Comunità; a tale fine gli Stati membri cooperano tra loro per creare per i trasportatori la possibilità di pagare i diritti d'utenza, in particolare al di fuori degli Stati membri in cui questi sono applicati;

d) i pedaggi e i diritti d'utenza sono percepiti solo per l'uso di autostrade, di altre strade a corsie multiple le cui caratteristiche siano analoghe a quelle delle autostrade, di ponti, tunnel e valichi di montagna.

Tuttavia, in uno Stato membro sprovvisto di rete generale di autostrade o di strade a doppia corsia (carreggiate separate) aventi caratteristiche analoghe, essi possono essere riscossi per l'utenza della categoria di strade più elevata in detto Stato membro.

Previa consultazione della Commissione, conformemente alla procedura stabilita dalla decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti<sup>(1)</sup>, essi possono essere riscossi anche su altre sezioni della rete stradale principale, in particolare quando ragioni di sicurezza lo richiedano;

e) uno Stato membro può stabilire che gli autoveicoli immatricolati nel suo territorio siano assoggettati a diritti d'utenza per l'utilizzazione di tutta la sua rete stradale;

f) i diritti d'utenza sono fissati dagli Stati membri interessati in un importo non superiore a 1 250 ecu all'anno comprese le spese amministrative; nei limiti di questo massimale, gli Stati membri sono autorizzati a fissare le aliquote dei diritti d'utenza in funzione della tassa nazionale sugli autoveicoli.

Questo massimale sarà riesaminato il 1° gennaio 1997 e, successivamente, ogni due anni; il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal trattato, procede, se del caso, agli adattamenti necessari;

g) le aliquote dei diritti d'utenza sono proporzionali alla durata dell'utilizzazione delle relative infrastrutture.

Uno Stato membro è autorizzato ad applicare unicamente aliquota annue, per gli autoveicoli immatricolati nel suo territorio;

h) le aliquote dei pedaggi sono connesse ai costi di costruzione, esercizio e sviluppo della rete d'infrastrutture di cui trattasi.

#### Articolo 8

1. Due e più Stati membri possono cooperare ai fini dell'introduzione di un sistema comune dei diritti

d'utenza applicabile ai loro territori. Tali Stati membri associano strettamente la Commissione ai lavori volti a stabilire un sistema comune di diritti d'utenza, nonché al successivo funzionamento ed all'eventuale modifica del sistema stesso.

2. Nel rispetto dell'articolo 7, il sistema comune di cui al paragrafo 1 è soggetto alle seguenti disposizioni:

a) i diritti d'utenza annuali comuni sono fissati dagli Stati membri partecipanti in un importo non superiore all'aliquota indicata all'articolo 7, lettera f);

b) il pagamento dei diritti d'utenza comuni dà accesso alla rete definita da ciascuno Stato membro partecipante conformemente all'articolo 7, lettera d);

c) altri Stati membri possono aderire al sistema comune;

d) gli Stati membri partecipanti elaborano un criterio di ripartizione che permetta di assegnare a ciascuno di loro un'equa parte delle entrate provenienti dai diritti d'utenza;

e) gli Stati membri partecipanti possono applicare, fino al 31 dicembre 1997 al più tardi, un'appropriata riduzione delle aliquote dei diritti d'utenza per gli autoveicoli immatricolati in taluni Stati membri le cui economie presentano differenze di sviluppo e che sono svantaggiati dalla loro particolare situazione geografica, aggravata eventualmente dal disordine politico di taluni paesi terzi.

#### Articolo 9

Un regime speciale per le zone frontaliere può essere introdotto dagli Stati membri interessati, previa consultazione della Commissione, secondo la procedura stabilita dalla decisione del Consiglio del 21 marzo 1962.

#### Disposizioni finali

#### Articolo 10

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione da parte degli Stati membri:

a) delle tasse o diritti specifici:

— riscossi all'atto dell'immatricolazione dell'autoveicolo, oppure

— gravanti sugli autoveicoli o i carichi di peso o di dimensioni fuori della norma;

b) dei pedaggi di parcheggio e diritti specifici relativi alla circolazione urbana;

c) dei tributi regolatori specificamente destinati a combattere le situazioni di congestione stradale circoscritte a determinati luoghi e momenti.

<sup>(1)</sup> GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62. Decisione modificata dalla decisione del Consiglio del 22 novembre 1973 (GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 48).

*Articolo 11*

1. Per l'applicazione della presente direttiva il valore dell'ecu nelle diverse valute nazionali viene fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli che sono fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; essi sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere gli importi in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione di tali importi espressi in ecu comporta una modifica espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero a 5 ecu, tenendo conto dell'importo più basso.

*Articolo 12*

1. Entro il 31 dicembre 1997 la Commissione riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e della congestione stradale.

Per consentire alla Commissione di stendere tale relazione, gli Stati membri le forniscono, al più tardi il 1° giugno 1997, le informazioni necessarie.

Questa relazione è, se del caso, corredata di proposte per l'instaurazione di un regime d'imputazione dei costi basato sul principio della territorialità, nel cui quadro le frontiere nazionali non abbiano un ruolo preponderante.

2. Inoltre gli Stati membri che introducono sistemi elettronici di riscossione di pedaggi e/o di diritti d'utenza devono tener conto dell'opportunità di rendere operabili tra loro questi sistemi.

*Articolo 13*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 14*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ph. MAYSTADT

## ALLEGATO

## ALIQUOTE MINIME DA APPLICARE PER LE TASSE DI CIRCOLAZIONE SUGLI AUTOVEICOLI

## Autoveicoli

Numero di assi e peso totale massimo autorizzato a pieno carico (in tonnellate)		Tassa minima (in ECU/anno)	
Pari o superiore	Inferiore	Sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente (*) all' (agli) asse(i) motore	Altri sistemi di sospensione dell' (degli) asse(i) motore
<i>2 assi</i>			
12	13	0	31
13	14	31	86
14	15	86	121
15	18	121	274
<i>3 assi</i>			
15	17	31	54
17	19	54	111
19	21	111	144
21	23	144	222
23	25	222	345
25	26	222	345
<i>4 assi</i>			
23	25	144	146
25	27	146	228
27	29	228	362
29	31	362	537
31	32	362	537

(\*) Sospensione riconosciuta equivalente secondo la definizione dell'allegato III della direttiva 92/7/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE del Consiglio relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 29).

## Complessi (autoarticolati e autotreni)

Numero di assi e peso totale massimo autorizzato a pieno carico (in tonnellate)		Tassa minima (in ECU/anno)	
Pari o superiore	Inferiore	Sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente (!) all' (agli) asse(i) motore	Altri sistemi di sospensione dell' (degli) asse(i) motore
<i>2 + 1 assi</i>			
12	14	0	0
14	16	0	0
16	18	0	14
18	20	14	32
20	22	32	75
22	23	75	97
23	25	97	175
25	28	175	307
<i>2 + 2 assi</i>			
23	25	30	70
25	26	70	115
26	28	115	169
28	29	169	204
29	31	204	335
31	33	335	465
33	36	465	706
36	38	465	706
<i>2 + 3 assi</i>			
36	38	370	515
38	40	515	700
<i>3 + 2 assi</i>			
36	38	327	454
38	40	454	628
40	44	628	929
<i>3 + 3 assi</i>			
36	38	186	225
38	40	225	336
40	44	336	535

(!) Vedi nota alla pagina precedente.



# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

che definisce l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio

(93/583/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 339/93 prevede che la Commissione definisca l'elenco dei prodotti più particolarmente interessati dall'applicazione dell'articolo 2, secondo trattino, secondo la procedura prevista all'articolo 9;

considerando che tale elenco deve essere stabilito e aggiornato in base all'esperienza e/o alle regole applicabili in materia di sicurezza dei prodotti e nei limiti della regolamentazione comunitaria;

considerando che, dai lavori preparatori al regolamento precitato e da quelli per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne, risulta che gli Stati membri prestano un'attenzione tutta particolare ai giocattoli, ai medicinali e ai prodotti alimentari nel quadro dei controlli di conformità alle norme applicabili in materia di sicurezza dei prodotti;

considerando, infatti, che i giocattoli sono prodotti destinati ad una categoria di consumatori particolarmente vulnerabile che, tenuto conto del comune comportamento dei bambini, non dimostra la « diligenza media » propria del consumatore adulto;

considerando inoltre che i medicinali e i prodotti alimentari costituiscono le due categorie di prodotti che condizionano più direttamente la salute dei loro consumatori;

considerando pertanto che è necessario includere i giocattoli, i medicinali e i prodotti alimentari nell'elenco dei prodotti più particolarmente interessati dall'applicazione

dell'articolo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 339/93;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 9 di detto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'elenco dei prodotti più particolarmente interessati dall'applicazione dell'articolo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 339/93 comprende le seguenti categorie:

- i giocattoli;
- i medicinali per uso umano;
- i medicinali veterinari;
- i prodotti alimentari,

che sono quelle che formano oggetto della regolamentazione comunitaria le cui disposizioni principali sono richiamate, a titolo d'informazione, nell'allegato alla presente decisione.

### *Articolo 2*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione della presente decisione entro il mese successivo alla data della sua notifica.

La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri.

### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 1.

## ALLEGATO

## REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA CUI SI RICHAMA L'ARTICOLO 1

**Giocattoli : direttiva 88/378/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>***Punti principali*

I giocattoli di cui alla presente decisione sono definiti all'articolo 1 della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli ; l'allegato I della direttiva elenca i prodotti che non sono considerati « giocattoli » ai sensi della medesima.

La regolamentazione comunitaria prevede che la marcatura « CE » sia apposta sui giocattoli o sull'imballaggio, secondo le modalità enunciate all'articolo 11 della direttiva 88/378/CEE.

Poiché la direttiva 88/378/CEE si applica ai giocattoli destinati ad essere immessi in commercio nello stato in cui si trovano, l'obbligo della marcatura « CE » riguarda soltanto

- i prodotti finiti
- il cui singolo condizionamento (imballaggio, marcatura, etichettatura) induca a ritenere che sono destinati ad essere immessi in commercio senza altra trasformazione.

**Medicinali : direttive del Consiglio 75/319/CEE <sup>(2)</sup> e 81/851/CEE <sup>(3)</sup>***Punti principali*

Per i medicinali ad uso umano, l'articolo 16 della direttiva 75/319/CEE modificata dispone che « gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché la fabbricazione di medicinali sia soggetta al possesso di un'autorizzazione (...) », e aggiunge che tale autorizzazione « è richiesta anche per le importazioni provenienti da paesi terzi in uno Stato membro ».

La direttiva 81/851/CEE modificata prevede, all'articolo 24, disposizioni analoghe per i medicinali veterinari.

La concessione delle autorizzazioni di cui sopra è subordinata alla capacità ed all'obbligo del fabbricante e/o dell'importatore di effettuare tutta una serie di analisi di conformità dei prodotti importati alla regolamentazione applicabile per l'immissione in commercio.

Poiché il regime di autorizzazione comporta un obbligo di analisi sistematica dei medicinali importati, le autorità doganali possono di norma limitarsi, nel controllare tali prodotti, a verificare l'esistenza di tale autorizzazione (ai sensi delle direttive 75/319/CEE e 81/851/CEE di cui sopra).

**Prodotti alimentari : direttiva 79/112/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>***Punti principali*

L'articolo 11 della direttiva 79/112/CEE modificata, relativa all'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari stabilisce che i prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato destinati al consumatore finale ma commercializzati ad uno stadio anteriore alla vendita al consumatore finale o destinati alle collettività (ristoranti, ospedali, ecc.) devono comportare sull'imballaggio esterno obbligatoriamente come minimo le menzioni di etichettatura previste all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1, 4 e 6 e, se del caso, all'articolo 9 bis. Le menzioni obbligatorie sono : la denominazione del prodotto, la durata minima di conservazione o, per taluni prodotti alimentari molto deperibili, la dicitura « da consumarsi entro il ... » seguita dalla data e dalle condizioni di conservazione, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità.

Le altre menzioni di etichettatura previste dalla direttiva 79/112/CEE possono figurare anche soltanto sui documenti commerciali di accompagnamento dei prodotti alimentari inviati anteriormente o contestualmente alla consegna.

<sup>(1)</sup> GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

La presenza di queste indicazioni minime riguardanti la denominazione, la data, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità è indispensabile per garantire che il prodotto presentato al consumatore finale rechi un'etichettatura conforme alla direttiva 79/112/CEE diretta a proteggere ed informare il consumatore.

Il controllo dell'assenza delle menzioni obbligatorie di etichettatura da parte delle autorità doganali può riassumersi nel modo seguente :

- presa in considerazione delle disposizioni della direttiva 79/112/CEE in particolare di quelle riguardanti la denominazione, la data e l'identificazione del responsabile della commercializzazione e delle deroghe ivi previste (articolo 9, punto 6 sulle dispense d'indicazione della data);
- verifica del solo prodotto in imballaggio pre confezionato destinato al consumatore finale [ricordando che « il prodotto alimentare in imballaggio pre confezionato », nel senso della definizione dell'articolo 1, punto 3, lettera b), non deve comportare tutte le menzioni previste dalla direttiva 79/112/CEE se tali menzioni obbligatorie figurano sull'imballaggio esterno].

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1993

**che stabilisce i criteri relativi a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio per l'emissione deliberata nell'ambiente di piante geneticamente modificate**

(93/584/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che, quando un'autorità competente ritiene che sia acquisita un'esperienza sufficiente nelle emissioni di alcuni organismi geneticamente modificati (OGM), essa può presentare alla Commissione una richiesta per l'applicazione di procedure semplificate per l'emissione di tali tipi di OGM; che la Commissione deve definire criteri basati sulla sicurezza per la salute umana e per l'ambiente e sulle prove disponibili al riguardo in modo da permettere alla Commissione di decidere in merito all'eventuale autorizzazione di una procedura semplificata;

considerando che le conoscenze e le informazioni acquisite sui presupposti necessari per la sicurezza della salute umana e dell'ambiente relativi all'emissione di alcuni tipi di OGM sono sufficienti;

considerando che, in considerazione dei diversi gradi di sicurezza dei diversi tipi di organismi, è opportuno definire criteri distinti per gli organismi vegetali, animali e i microrganismi e che, pertanto, i criteri stabiliti ai sensi della presente decisione valgono soltanto per le piante geneticamente modificate, che rappresentano a tutt'oggi la categoria di OGM per la quale è stata acquisita l'esperienza maggiore;

considerando che dalle emissioni di piante geneticamente modificate risulta che la sicurezza delle emissioni in questione dipende dalle caratteristiche delle specie vegetali riceventi, dalle caratteristiche delle sequenze inserite e dei loro prodotti e dagli ecosistemi riceventi e che i criteri definiti nella presente decisione si riferiscono specificamente alla valutazione delle summenzionate caratteristiche;

considerando che detti criteri rappresentano una base armonizzata ed oggettiva per l'adozione di decisioni riguardanti l'applicazione delle procedure semplificate; che pertanto nell'interesse della trasparenza è opportuno definire una procedura omogenea per la presentazione di tale richiesta;

considerando che detta richiesta deve basarsi sull'esperienza acquisita con l'OGM in questione e sulla dimostrazione della sua sicurezza per la salute delle persone e per l'ambiente e che a tal fine è opportuno che detta esperienza comprenda l'esperienza già acquisita dall'autorità competente stessa con l'emissione del medesimo OGM e l'esperienza acquisita, sempre con quello stesso OGM, in ecosistemi analoghi, sia all'interno della Comunità sia su scala internazionale;

considerando che, per garantire la più ampia applicazione di procedure uniformi e compatibili con le considerazioni di sicurezza per la salute umana e per l'ambiente, è necessario che tutti gli Stati membri abbiano la possibilità di associarsi ad una richiesta per l'applicazione di procedure semplificate ed a tal fine occorre definire un meccanismo appropriato;

considerando che la presente decisione è conforme al parere espresso dal comitato dei rappresentanti degli Stati membri istituito ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La Commissione adotta le decisioni relative alle domande per l'applicazione delle procedure semplificate — per l'emissione deliberata di piante geneticamente modificate — basandosi sui criteri enunciati ai seguenti paragrafi 2, 3 e 4, nonché sul criterio della sufficiente esperienza e delle prove al riguardo di cui all'articolo 2.

2. I criteri relativi alle caratteristiche delle specie vegetali riceventi sono i seguenti:

a) la situazione tassonomica e la biologia (modalità di riproduzione e impollinazione, capacità di incrocio con specie affini) devono essere ben conosciute;

(<sup>1</sup>) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

- b) devono essere disponibili informazioni su qualsiasi interazione, di rilevanza particolare per la valutazione del rischio e tra specie vegetali riceventi e altri organismi degli ecosistemi agricoli o dell'ecosistema sperimentale di emissione;
- c) devono essere disponibili dati scientifici sulla sicurezza per la salute umana e per l'ambiente delle emissioni sperimentali che interessano piante geneticamente modificate della stessa specie vegetale ricevente.
3. I criteri relativi alle caratteristiche delle sequenze inserite e dei loro prodotti espressi sono i seguenti:
- a) le sequenze inserite ed i loro prodotti espressi devono essere sicuri per la salute umana e per l'ambiente nelle condizioni dell'emissione sperimentale e
- b) le sequenze inserite devono essere:
- ben caratterizzate e
  - integrate nel genoma nucleare della pianta.
4. Il criterio relativo alle caratteristiche degli esperimenti di emissione condotti sul campo è quello secondo cui, durante o dopo l'emissione sperimentale devono essere adottate, ogniqualevolta sia necessario, opportune misure di gestione dei rischi al fine di garantire la tutela della salute umana e dell'ambiente.
5. I criteri stabiliti nei paragrafi 2 e 3 si applicano sempre, mentre il criterio di cui al paragrafo 4 viene preso in considerazione per l'esame delle richieste di procedura semplificata proposta e si applica ove del caso.

#### *Articolo 2*

1. Le domande per l'applicazione delle procedure semplificate saranno presentate in conformità alla procedura definita ai paragrafi 2 e 3 di questo articolo e all'articolo 3.
2. La domanda va presentata alla Commissione per iscritto e sarà accompagnata da un fascicolo contenente una descrizione della procedura semplificata proposta, le

eventuali condizioni di applicazione della procedura e tutte le informazioni e i dati relativi alla sufficiente esperienza acquisita con l'emissione dell'OGM in questione.

3. Il fatto che gli OGM considerati siano sicuri per la salute umana e per l'ambiente deve essere dimostrato da un'esperienza sufficiente, la quale può configurarsi come esperienza diretta delle autorità competenti in materia di emissione di quello stesso OGM, come esperienza nell'emissione dello stesso OGM in ecosistemi analoghi o come esperienza internazionale.

#### *Articolo 3*

1. Dopo aver ricevuto la domanda e il fascicolo accompagnatorio, la Commissione trasmette immediatamente copia degli stessi alle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Entro i 45 giorni susseguenti l'invio della domanda con il fascicolo accompagnatorio, le autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro possono comunicare alla Commissione per iscritto la loro intenzione di associarsi alla domanda. A tal fine l'autorità competente interessata può presentare eventuali documenti complementari o aggiuntivi a sostegno della domanda originaria.
3. Alla scadenza del periodo di tempo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione decide in merito sulla domanda, secondo la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1993

recante approvazione dei criteri di assegnazione, in Irlanda, di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(93/585/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92, l'aumento dello 0,6 % dei quantitativi globali è destinato a permettere l'assegnazione di quantitativi supplementari, oltre che a determinati produttori che erano stati esclusi dall'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico e ai produttori situati in zone di montagna, ai produttori di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento; che a norma di detto articolo tali produttori sono determinati secondo criteri oggettivi fissati con l'accordo della Commissione;

considerando che è opportuno approvare i criteri proposti dall'Irlanda il 27 settembre 1993,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono approvate le disposizioni nazionali adottate dall'Irlanda per all'assegnazione di quantitativi di riferimento

supplementari ai produttori che posseggono i seguenti requisiti:

- il quantitativo di riferimento disponibile non è superiore a 70 200 kg o a 93 600 kg a seconda che si tratti di produttori che abbiano ricevuto quantitativi supplementari a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio<sup>(3)</sup> o dell'articolo 8, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92;
- la produzione commercializzata nel 1991/1992 o nel 1992/1993 abbia raggiunto almeno l'85 % del quantitativo di riferimento disponibile;
- abbiano ottenuto un quantitativo di riferimento supplementare o in virtù di trasferimenti di quantitativi con o senza corrispondente trasferimento di terre, oppure nel quadro di cessioni temporanee;
- la superficie dell'azienda gestita non sia superiore a 28,3 ettari;
- il reddito ottenuto dalla famiglia o dall'associazione da attività extra agricole non sia superiore a 14 800 IRL.

*Articolo 2*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. Regolamento abrogato dal regolamento (CEE) n. 3950/92.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 27 ottobre 1993

**recante approvazione dei criteri di assegnazione, in Danimarca, di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(93/586/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92, l'aumento dello 0,6 % dei quantitativi globali è destinato a permettere l'assegnazione di quantitativi supplementari, oltre che a determinati produttori che erano stati esclusi dall'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico e ai produttori situati in zone di montagna, ai produttori di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento; che a norma di detto articolo tali produttori sono determinati secondo criteri oggettivi fissati con l'accordo della Commissione;

considerando che è opportuno approvare i criteri proposti dalla Danimarca il 5 e il 20 luglio 1993,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*Sono approvate le disposizioni nazionali adottate dalla Danimarca relativamente all'assegnazione di quantitativi di riferimento supplementari ai giovani produttori che si siano insediati per la prima volta come agricoltori a titolo principale e ai produttori i cui quantitativi di riferimento, sospesi a norma del regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio<sup>(3)</sup>, sono stati definitivamente ridotti.*Articolo 2*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30.<sup>(3)</sup> GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 577/93 del Consiglio, dell'8 marzo 1993, recante sospensione totale o parziale dei dazi applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata originari di Malta (1993)**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 61 del 13 marzo 1993)*

Pagina 3, numero d'ordine 16.0055, colonna (2):

*anziché:* « 0208 10 10 »,

*leggi:* « 0208 10 11  
0208 10 19 ».

Pagina 4, numero d'ordine 16.0790:

Questo numero d'ordine è sostituito dal testo seguente:

« 16.0790	ex 0709 90 90	Zucche, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno di febbraio Altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %
16.0795	ex 0709 90 90	Abelmosco [ <i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> (L. Moench)]; <i>Moringa oleifera</i> ("drumsticks")	esenzione »

Pagina 7 (Codici Taric):

Per il numero d'ordine 16.2580, leggasi:

« 16.2580	ex 1901 10 00	1901 10 00*31
		1901 10 00*33
		1901 10 00*35
		1901 10 00*37
		1901 10 00*81
		1901 10 00*83
		1901 10 00*85
		1901 10 00*87
		ex 1901 90 90
	1901 90 90*18	
	1901 90 90*97	
	1901 90 90*99 »	

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 2552/93 del Consiglio, del 13 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione Russa e dell'Ucraina, fatta eccezione per le importazioni dello stesso prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 235 del 18 settembre 1993)*

Pagina 2, articolo 1, paragrafo 1:

*anziché:* «... di cui al codice NC ex 2818 00 00...»,

*leggi:* «... di cui al codice NC ex 2818 10 00...».